



AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 969 del 29/11/2024

OGGETTO: Rettifica dell'Ordinanza Dirigenziale progressivo annuale n. 2234 del 14/11/2024, relativa all'istituzione temporanea, per lavori, del divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta in un tratto di via Pigna.

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Ordinanza Dirigenziale progressivo annuale n. 2234 del 14/11/2024 è stato istituito temporaneamente, per lavori, il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta in un tratto di via Pigna.

Visto che, per mero errore materiale, in Ordinanza è stato riportato che il dispositivo di circolazione de quo ha validità fino al 18/04/2024, anziché fino al 18/04/2025, data corretta di presunta conclusione lavori.

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, adottare il provvedimento di disciplina viabilistica riportato nella parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

ORDINA

Rettificare l'Ordinanza Dirigenziale progressivo annuale n. 2234 del 14/11/2024, nel senso che il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta, nel tratto compreso tra fronte civico 182 (altezza chiesa) fino all'intersezione con via Omodeo, deve intendersi vigente fino al 18/04/2025.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La presente ordinanza entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica stradale.

L'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio è a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.

Al Servizio Autonomo Polizia Locale è demandata l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere contingente, anche di modifica del presente dispositivo, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L. n° 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Ing. Edoardo Fusco